



Comune di
SAN FELICE CIRCEO

PROVINCIA DI LATINA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 31 Del 24-07-2021	OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID19 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO OBBLIGO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NEL CENTRO STORICO DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 05,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO CON DECORRENZA 24 LUGLIO 2021
---------------------------------------	--

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M del 02.03.2021 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* con il quale vengono prorogate fino al prossimo 31 luglio 2021 le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

ATTESO che con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31.07.2021 e nella riunione del Consiglio dei Ministri n. 30 del 22.07.2021, con provvedimento in fase di pubblicazione, è stato prorogato lo stato di emergenza a tutto il 31.12.2021 ;

VISTO che nonostante le misure di prevenzione abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, ad oggi, comunque, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste ancora una diffusione del virus;

RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

PRESO ATTO che sul territorio del comune di San Felice Circeo si sono registrati pochissimi casi positività ed un decesso;

RITENUTA l'esigenza di mantenere alta l'attenzione soprattutto in un periodo dell'anno dove il territorio del comune di San Felice Circeo è frequentato da una moltitudine di turisti

ed avventori anche occasionali e che è pertanto necessario scongiurare le occasioni di contatto attraverso azioni in grado di mantenere il livello di sicurezza con il distanziamento sociale e il mantenimento di dispositivi di protezione individuale;

CONSIDERATO che il contesto del centro storico del Comune di San Felice Circeo, per sua conformazione, con strade e spazi di limitate dimensioni, in questo periodo dell'anno, vista l'alta affluenza, rende difficoltoso il mantenimento del distanziamento tra persone che frequentano e percorrono gli stessi spazi contemporaneamente;

ATTESO che il mancato distanziamento, soprattutto nel centro storico, ha determinato diverse segnalazioni e che anche gli operatori delle forze dell'ordine hanno accertato quanto indicato;

CONSIDERATO altresì che le risorse umane da destinare ai vari controlli e al rispetto del distanziamento sociale sono in numero esiguo rispetto alle persone presenti sul territorio del centro storico e che pertanto si rende necessario adottare un provvedimento teso alla salvaguardia e alla tutela della salute pubblica;

RITENUTO indispensabile assumere ogni ulteriore misura che, coerentemente con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, garantisca il distanziamento fisico al fine del contenimento della diffusione del virus sul territorio del Comune di San Felice Circeo con riferimento al centro storico e limitatamente alla fascia oraria che raccoglie più fruitori, disponendo l'utilizzo obbligatorio del dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale);

RILEVATO che con verbale n. 30 del 21 giugno 2021 il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto del «cambiamento in senso favorevole dello scenario epidemiologico (...)» ha ritenuto che «l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie può essere reso non più obbligatorio nelle c.d. zone bianche, permanendo, invece, tale obbligo nei contesti territoriali connotati da più elevati profili di rischio» ed in ogni caso ha raccomandato di «mantenere l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie aeree, per il caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi; (...) di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti;

RILEVATA quindi la necessità di garantire il rispetto di quanto previsto nell'ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 all'art. 1 che stabilisce: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale..» e continuare ad adottare ogni misura opportuna e necessaria ad evitare la diffusione del virus ed ogni rischio di contagio da Covid-19 per la cittadinanza, considerato che l'emergenza sanitaria resta contingente;

TENUTO CONTO dell'esigenza di garantire la salute pubblica e di disporre nell'orario compreso tra le ore 21,00 alle ore 05,00 del giorno successivo a partire dal 24 luglio 2021 e fino a revoca del presente provvedimento l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (mascherina facciale) nel perimetro del centro storico del Comune di San

Felice Circeo e nelle vie limitrofe di via del Faro, Piazzale San Francesco, via dell'Acropoli, via Roma nel tratto di via XXIV maggio e fino all'accesso al Centro Storico, parco di Vigna La Corte e area dell'anfiteatro per le ragioni spiegate nel presente provvedimento;

RITENUTA pertanto la propria competenza e ritenuto nell'interesse della comunità rappresentata attivare iniziative volte a fronteggiare il diffondersi della pandemia da covid19;

ORDINA

Con decorrenza dal **24 luglio 2021 e fino a revoca del presente provvedimento** tutti i giorni **dalle ore 21,00 e fino alle ore 05,00 del giorno successivo** a chiunque transiti nel centro storico del Comune di San Felice Circeo di indossare, stante l'impossibilità di mantenere il distanziamento fisico di metri 1, il dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale), precisando che le aree pubbliche e/o aperte al pubblico interessate dalla presente ordinanza sono le seguenti:

- **Tutte le strade comprese nel centro storico di San Felice Circeo;**
- **Via del Faro;**
- **Piazzale San Francesco;**
- **Via dell'Acropoli;**
- **Via Roma nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e ingresso centro storico;**
- **Parco di Vigna La Corte;**
- **Area dell'Anfiteatro;**

D E M A N D A

al Comando di Polizia Locale il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 così come stabilito dall'articolo 7bis del D.lgs. 267/2000.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

D I S P O N E

la notifica della presente Ordinanza è trasmessa per pec a:

- Prefettura di Latina;
- Comando di Polizia Municipale di San Felice Circeo;
- Stazione Carabinieri di San Felice Circeo;
- Commissario di P.S. di Terracina;
- Tenenza della Guardia di Finanza di Sabaudia;
- A.S.L. di Latina.

Copia del presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di San Felice Circeo e sul sito istituzionale dell'Ente Comunale

Dalla Residenza Municipale, 24-07-2021

IL SINDACO
DOTT. GIUSEPPE SCHIBONI

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di San Felice Circeo (LT) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.